

Roma, 3 luglio 2023

Circ. n. 59/2023

Uff. Prev. ADR

OGGETTO:

Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

Messaggio INPS n.2329/2023.

Comunicato stampa INPS 30 giugno 2023.

Uffici Regionali e Provinciali
Epaca

e p.c.

Confederazione Nazionale
Coldiretti

Federazioni Regionali e Provinciali
Coldiretti

Loro Sedi

L'INPS, con il Messaggio in oggetto (all.1), fa seguito a quanto già illustrato con la precedente circolare n. 35/2023 (vedi circolare Epaca n.30/2023) con cui sono state fornite le istruzioni applicative relativamente all'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge di bilancio 2023 - legge n. 197/2022 (vedi circolare Epaca n.3/2023).

Con il presente messaggio si comunica che sulla mensilità di luglio 2023 verrà corrisposto d'ufficio l'incremento in oggetto, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio e si illustrano i criteri utilizzati e le attività effettuate a livello centrale.

TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTERESSATI

L'incremento viene corrisposto ai titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.



L'incremento spetta solo sulle pensioni pagate dall'INPS; pertanto, il beneficio non viene erogato sulle pensioni gestite da Enti diversi dall'Istituto.

Per la verifica del diritto al beneficio sono prese in esame le pensioni assoggettabili a IRPEF, memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS per i quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogate dall'INPS.

Sono invece escluse le prestazioni assistenziali, in quanto fiscalmente non imponibili.

L'importo complessivo utile per la verifica del diritto all'incremento (cosiddetto "montante per l'incremento") viene individuato con criteri analoghi a quelli utilizzati per il calcolo della perequazione, con l'inclusione delle tipologie di seguito elencate:

- pensioni del fondo clero (cat. 066);
- pensioni ex ENPAO (cat. 076);
- pensioni in cumulo a formazione progressiva che risultino INCOMPLETE (cat. 170) con GP1AJ10 = M.

Invece le tipologie di prestazioni escluse dal "montante per l'incremento", nonché dal diritto all'incremento stesso sono:

- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, SPORTASS);
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV);
- prestazioni di accompagnamento a pensione (043-INDCOM; 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA).

DECORRENZA E SCADENZA

L'incremento spetta per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Per le pensioni la cui decorrenza si colloca fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 l'incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.

CRITERI APPLICATIVI

L'incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022.

ATTENZIONE: l'incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o "cristallizzate", sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

In particolare:

- nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l'incremento è calcolato con riferimento all'importo integrato al trattamento minimo;
- nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l'incremento viene calcolato sull'importo lordo in pagamento;



- per le pensioni in convenzione internazionale, l'incremento è calcolato sull'importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul *pro-rata* italiano. Per la corresponsione dell'incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto.

CALCOLO DELL'INCREMENTO

Per l'anno 2023, l'incremento è pari:

- all'1,5% per i soggetti infra75enni;
- al 6,4% per i soggetti ultra75enni.

Per l'anno 2024, l'incremento è pari al 2,7% senza distinzione di età.

L'incremento viene riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

La base di calcolo è pertanto rappresentata dall'importo del trattamento minimo, rispettivamente, degli anni 2023 e 2024.

La base di calcolo è pertanto rappresentata dall'importo del trattamento minimo, rispettivamente, degli anni 2023 e 2024.

INCREMENTO MASSIMO MENSILE PER L'ANNO 2023

Base di calcolo: importo provvisorio

del trattamento minimo mensile anno 2023 = 563,74 euro (7,3%)

INFRA75ENNI = 1,50% ULTRA75ENNI = 6,40%

563,74 euro x 1,5% = 8,46 euro 563,74 euro x 6,4% = 36,08 euro

LIMITE DI ACCESSO PER L'ANNO 2023

563,74 euro + 8,46 euro = 572,20 euro 563,74 euro + 36,08 euro = 599,82 euro

Se l'importo mensile complessivo in pagamento è inferiore al trattamento minimo maggiorato dell'incremento, l'incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l'importo in pagamento, entro il limite massimo indicato.

Se nel corso dell'anno 2023 il beneficiario compie i 75 anni di età, l'incremento viene adeguato dal mese successivo al compimento dell'età.

Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all'incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

A titolo esemplificativo, si riportano nel testo della circolare INPS alcune possibili situazioni. **L'incremento è fiscalmente imponibile e viene assoggettato pertanto alla tassazione corrente e certificato nella certificazione unica (CU) dell'anno di riferimento.**



Gestione reddituale e rivalutazione annuale delle pensioni

L'incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Ai fini della rivalutazione delle pensioni, il trattamento pensionistico complessivo utilizzato per il calcolo della pensione viene considerato al netto dell'incremento, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Nella circolare INPS si descrive dettagliatamente la procedura di calcolo effettuata, per ciascun soggetto, per attribuire l'incremento spettante.

L'incremento sarà comunicato agli interessati con apposite note sul modello OBIS/M e sul cedolino delle mensilità interessate.

Si allega anche un Comunicato stampa dell'INPS (all.2) con cui l'Istituto ha fornito alcuni chiarimenti sui cedolini delle pensioni di luglio interessate alla quattordicesima mensilità e l'incremento della pensione uguale o inferiore al trattamento minimo, dopo che si erano verificate delle problematiche sulle diciture presenti nei cedolini e riferite alle due diverse misure, in modo errato o poco chiaro. Premesso che i pensionati che nel mese di luglio 2023 percepiranno la cosiddetta quattordicesima mensilità e l'incremento della pensione uguale o inferiore al trattamento minimo possono consultare il loro cedolino in cui sono identificate in modo separato le due voci.

Si è ora precisato che nei cedolini le due somme sono ora identificate rispettivamente come QUATTORDICESIMA - LEGGE 3 AGOSTO 2007, N.127) – CREDITO ANNO 2023, e INCREMENTO LEGGE 197/2022. A ognuna delle voci corrisponde una nota illustrativa riportata in coda al cedolino stesso. La dicitura "aumento pensioni basse 2023", erroneamente riportata per una ridotta platea di pensionati, è stata cambiata al fine di semplificare la lettura dei diversi importi specifici.

Tali specifiche erano state già comunicate agli aventi diritto sia con SMS su cellulare, sia con notifica sulla sezione MyInps del sito www.inps.it, sia via mail.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Fiorito LEO

Allegati:

All.1: Messaggio INPS n.2329/2023.

All.2: Comunicato stampa INPS 30 giugno 2023.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 22-06-2023

Messaggio n. 2329

Allegati n.1

OGGETTO: Corresponsione dell'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025". Elaborazione centrale e aggiornamento delle procedure

Premessa

Con la circolare n. 35 del 3 aprile 2023 sono state fornite le istruzioni applicative relativamente all'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

Con il presente messaggio si comunica che sulla mensilità di luglio 2023 verrà corrisposto d'ufficio l'incremento in oggetto, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio e si illustrano i criteri utilizzati e le attività effettuate a livello centrale.

1. Trattamenti pensionistici interessati

L'incremento viene corrisposto ai titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo

INPS, da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'incremento spetta solo sulle pensioni pagate dall'INPS; pertanto, il beneficio non viene erogato sulle pensioni gestite da Enti diversi dall'Istituto.

Per la verifica del diritto al beneficio sono prese in esame le pensioni assoggettabili a IRPEF, memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS per i quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogate dall'INPS. Sono invece escluse le prestazioni assistenziali, in quanto fiscalmente non imponibili.

L'importo complessivo utile per la verifica del diritto all'incremento (cosiddetto "montante per l'incremento") viene individuato con criteri analoghi a quelli utilizzati per il calcolo della perequazione, con l'inclusione delle tipologie di seguito elencate:

- pensioni del fondo clero (cat. 066);
- pensioni ex ENPAO (cat. 076);
- pensioni in cumulo a formazione progressiva che risultino INCOMPLETE (cat. 170) con GP1AJ10 = M.

Per completezza di informazione si riportano di seguito le tipologie di prestazioni escluse dal "montante per l'incremento", nonché dal diritto all'incremento stesso:

- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, SPORTASS);
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV);
- prestazioni di accompagnamento a pensione (043-INDCOM; 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA).

2. Decorrenza e scadenza

L'incremento spetta per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Per le pensioni la cui decorrenza si colloca fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 l'incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.

3. Criteri applicativi

L'incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022.

Si sottolinea che l'incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o "cristallizzate", sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

In particolare:

- nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l'incremento è calcolato con riferimento all'importo integrato al trattamento minimo;
- nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l'incremento viene calcolato sull'importo lordo in pagamento;
- per le pensioni in convenzione internazionale, l'incremento è calcolato sull'importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul *pro-rata* italiano.

Si precisa che per la corresponsione dell'incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto.

4. Calcolo dell'incremento

Per l'anno 2023, l'incremento è pari:

- all'1,5% per i soggetti infra75enni;
- al 6,4% per i soggetti ultra75enni.

Per l'anno 2024, l'incremento è pari al 2,7% senza distinzione di età.

L'incremento viene riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

La base di calcolo è pertanto rappresentata dall'importo del trattamento minimo, rispettivamente, degli anni 2023 e 2024.

INCREMENTO MASSIMO MENSILE PER L'ANNO 2023	
Base di calcolo: importo provvisorio del trattamento minimo mensile anno 2023 = 563,74 euro (7,3%)	
INFRA75ENNI = 1,50%	ULTRA75ENNI = 6,40%
563,74 euro x 1,5% = 8,46 euro	563,74 euro x 6,4% = 36,08 euro
LIMITE DI ACCESSO PER L'ANNO 2023	
563,74 euro + 8,46 euro = 572,20 euro	563,74 euro + 36,08 euro = 599,82 euro

Se l'importo mensile complessivo in pagamento è inferiore al trattamento minimo maggiorato dell'incremento, l'incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l'importo in pagamento, entro il limite massimo indicato.

Se nel corso dell'anno 2023 il beneficiario compie i 75 anni di età, l'incremento viene adeguato dal mese successivo al compimento dell'età.

Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all'incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi.

1) IMPORTO DEL TRATTAMENTO COMPLESSIVO LORDO MENSILE ANNO 2023: 300,00 EURO

CALCOLO DELL' INCREMENTO MENSILE PER L'ANNO 2023	
INFRA75ENNI = 1,50%	ULTRA75ENNI = 6,40%
300,00 euro + 4,50 euro = 304,50 euro	300,00 euro + 19,20 euro = 319,20 euro

2) IMPORTO DEL TRATTAMENTO COMPLESSIVO LORDO MENSILE ANNO 2023: 565,00 EURO

CALCOLO DELL' INCREMENTO MENSILE PER L'ANNO 2023	

INFRA75ENNI = 1,50%	ULTRA75ENNI = 6,40%
565,00 euro + 7,2 euro = 572,20 euro	565,00 euro + 34,82 euro = 599,82 euro

5. Regime fiscale

L'incremento è fiscalmente imponibile e viene assoggettato pertanto alla tassazione corrente e certificato nella certificazione unica (CU) dell'anno di riferimento.

6. Gestione reddituale e rivalutazione annuale delle pensioni

L'incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Ai fini della rivalutazione delle pensioni, il trattamento pensionistico complessivo utilizzato per il calcolo della pensione viene considerato al netto dell'incremento, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

7. Elaborazione centrale dell'incremento per le pensioni gestite nei sistemi integrati

Rientrano nei sistemi integrati le pensioni:

- della Gestione privata;
- dell'ex ENPALS;
- della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS;
- dei giornalisti liquidate con il sistema IVS.

7.1 Calcolo

La procedura di calcolo effettua, per ciascun soggetto, i seguenti passaggi:

- per ciascuna pensione INPS di cui il soggetto è titolare:
 - determina la pensione a calcolo;
 - attribuisce il trattamento minimo, se spettante;
- individua la base di calcolo dell'incremento sommando le prestazioni in pagamento come individuate al precedente paragrafo 1;
- verifica il diritto al beneficio.

Nel caso in cui competa la tredicesima mensilità, la verifica del diritto viene effettuata sulla mensilità complessiva di dicembre e l'incremento si applica sull'importo della tredicesima.

Il calcolo è effettuato su base mensile. Qualora l'importo preso a base per il calcolo si modifichi, si modifica anche l'importo dell'incremento spettante.

Si riporta il seguente esempio:

- titolare di pensione diretta in pagamento nell'importo a calcolo pari a 300 euro (riportato nel campo GP5KC04);
 - · compie i 75 anni nel mese di marzo 2023.

Limite mensile infra75enni = 572,20 (incremento massimo = 8,46 mensile)
Limite mensile ultra75enni = 599,82 (incremento massimo = 36,08 mensile)

pensione diretta/euro	Altre pensioni soggetto/euro	Incremento/%, euro
1/2023 = 300	0	1,5% = 4,50
2/2023 = 300	0	1,5% = 4,50
3/2023 = 300	200	1,5% = 4,50
4/2023 = 300	200	6,4% = 19,2
5/2023 = 300	270	Limite massimo = 15,69*
12/2023 = 300	500	0

*Se l'importo cumulato è compreso tra 563,74 (TM) e 599,82 (MAX), l'incremento viene attribuito nel limite massimo e ripartito in proporzione sulle due pensioni: $599,82 - 570 = \max 29,82 \times (300/570 = 0,5263) = 15,69$.

7.2 Cumulo per l'incremento

Per individuare l'importo delle pensioni che rilevano ai fini del diritto all'incremento è stato istituito, nella sezione della competenza mensile (GP5/GP6), il codice "976=".

Si riporta il seguente esempio, rappresentato anche nell'Allegato n. 1:

- importo della pensione in trattazione = **446,67 euro**
- importo altra pensione (codice fondo 976) = **110,76 euro**
- **IMPORTO DEL CUMULO AI FINI DELL'INCREMENTO = 556,83 euro**

Importo spettante sulla pensione (soggetto ultra75enne) = $446,67 \times 6,4\% = 28,5869$.

7.3 Codifica dell'incremento

L'incremento è individuato da apposito codice fondo **975** "Incremento L.197/2022".
Tale codice fondo:

- modifica l'imponibile a preventivo dell'anno 2023 (GP3XXXX);
- non rileva ai fini delle altre prestazioni collegate al reddito;
- non rileva ai fini della perequazione;
- è conguagliabile in dare e in avere;
- viene riportato nella sezione del pagamento GP8XX, sul cedolino mensile, sul modello OBIS/M e sul TE08.

8. Elaborazione centrale dell'incremento per le pensioni gestite nel sistema della Gestione pubblica

Rientrano nei sistemi della Gestione pubblica le pensioni gestite nei sistemi "GPP" e "SIN".

8.1 Calcolo

La base di calcolo di ciascuna pensione è rappresentata da:

- pensione mensile lorda (al lordo della riduzione della tabella F);
- indennità integrativa speciale (IIS);
- IIS conglobata;
- integrazione al minimo INPS.

Le pensioni ripartite tra più contitolari, o con altri Enti, vengono considerate nel loro importo totale.

Gli assegni alimentari o divorzili (identificati dai codici microqualifica T410, T611 e T405) vengono esclusi dall'erogazione del beneficio.

Nel caso in cui siano rispettati i requisiti previsti per l'erogazione del beneficio, lo stesso compete anche ai titolari di pensioni ai superstiti che beneficiano della norma di salvaguardia prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e che sono identificati in banca dati con il codice perequazione "=".

8.2 Cumulo per l'incremento

La procedura di calcolo, per ciascun soggetto, determina il montante della singola pensione in trattazione e somma gli eventuali altri trattamenti percepiti dal pensionato distinti in:

- "altre Gdp", ossia - altre pensioni percepite dal soggetto e in gestione nei sistemi GPP/SIN;
- "altri trattamenti", ossia - altre pensioni percepite dal soggetto e gestite nei sistemi integrati o altri trattamenti pensionistici erogati da altri Enti che sono soggetti alla trasmissione dei dati al Casellario Centrale delle Pensioni, a condizione che i trattamenti siano soggetti a perequazione cumulata con altri Enti.

Una volta determinato il montante da perequare:

- se lo stesso è sopra il TM incrementato, non viene attribuito nessun altro incremento;
- se è inferiore al TM viene calcolato l'assegno con la percentuale spettante;
- se è inferiore al TM incrementato, viene calcolato l'assegno per differenza opportunamente proporzionato in caso di soggetti titolari di più pensioni.

8.3 Codifica dell'incremento

Per le pensioni in pagamento nel sistema "GPP", l'incremento mensile è identificato in banca dati nella sezione "assegni tassabili" con il codice "U4", mentre la voce "arretrato" è identificata dal codice "U5".

Per le pensioni in pagamento nel sistema "SIN", l'incremento mensile è visibile in "visualizzazione cedolino" e identificato con le voci "Incremento L. 197/2022 (Voce Corrente)" e "Incremento L.197/2022 (Rimborso anno corrente)".

9. Pensioni gestite nei sistemi ex INPGI

9.1 Calcolo

La base di calcolo di ciascuna pensione è rappresentata dalla pensione mensile lorda.

Le pensioni ripartite tra più contitolari o con altri Enti vengono considerate nel loro importo totale.

9.2 Cumulo per l'incremento

La procedura di calcolo, per ciascun soggetto, determina il montante della singola pensione in trattazione e somma gli eventuali altri trattamenti percepiti dal pensionato distinti in:

- "altre INPGI", ossia - altre pensioni della Gestione giornalisti percepite dal soggetto;
- "altri trattamenti", ossia - altre pensioni percepite dal soggetto e gestite nei sistemi integrati o altri trattamenti pensionistici erogati da altri Enti che sono soggetti alla trasmissione dei dati al Casellario Centrale delle Pensioni, a condizione che i trattamenti siano soggetti a perequazione cumulata con altri Enti.

Una volta determinato il montante per incremento:

- se l'importo è superiore al trattamento minimo, maggiorato con l'incremento, non viene attribuito nessun incremento;
- se l'importo è inferiore al trattamento minimo, l'incremento viene calcolato su tale montante con la percentuale spettante;
- se è inferiore al TM maggiorato con l'incremento, viene corrisposta la differenza fino all'importo massimo spettante, opportunamente proporzionato in caso di soggetti titolari di più pensioni.

9.3 Codifica dell'incremento

Per le pensioni in pagamento nel sistema proprietario INPGI, l'incremento mensile è identificato in banca dati con il codice "voce 483 - INCREMENTO L.197/22". La voce "arretrato" è identificata dal codice "484 INCREMENTO L.197/22 ARR".

10. Ricostituzioni

Tutte le procedure sono state adeguate al fine di corrispondere l'incremento a seguito di ricostituzione o di variazione dell'importo del montante per incremento.

11. Applicativo di consultazione

Per consentire alle Strutture territoriali di verificare la corresponsione dell'incremento, è in corso di rilascio un'apposita procedura di consultazione accessibile attraverso il seguente percorso intranet: "Processi" > "Assicurato pensionato" > "Servizi al pensionato".

Digitando il codice fiscale dell'interessato, l'applicazione mostra:

- le prestazioni di cui il soggetto è titolare evidenziando quelle utilizzate per il "cumulo incrementale";
- la spettanza o meno del beneficio;
- la percentuale di attribuzione su ciascuna prestazione interessata.

Si sottolinea che la procedura ha una struttura dinamica e rappresenta la situazione del soggetto nel momento in cui viene effettuata l'interrogazione.

La situazione mostrata potrebbe, quindi, non coincidere con quanto effettivamente corrisposto o non corrisposto all'interessato. In tale caso verrà segnalata la necessità di procedere alla ricostituzione d'ufficio per allineare la situazione.

Si riporta il seguente esempio:

al momento della lavorazione centrale il soggetto è titolare di una sola prestazione rientrante nei limiti per il diritto al beneficio, con conseguente attribuzione del beneficio.

Al momento dell'interrogazione il soggetto risulta essere titolare di una pensione trasmessa al Casellario Centrale delle Pensioni dopo la lavorazione centrale, il cui importo fa perdere il diritto già riconosciuto al beneficiario.

Il risultato dell'interrogazione mostrerà quindi la non spettanza del beneficio, con indicazione per la Struttura territoriale di procedere immediatamente alla ricostituzione della pensione.

12 . Comunicazioni

L'incremento sarà comunicato agli interessati con apposite note sul modello OBIS/M e sul cedolino delle mensilità interessate.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

Si riporta il seguente esempio:

- importo della pensione in trattazione = **446,67 euro**
- importo altra pensione (codice fondo 976) = **110,76 euro**
- IMPORTO DEL CUMULO AI FINI DELL'INCREMENTO = **556,83 euro**

Importo spettante sulla pensione (soggetto ultra75enne) = $446,67 \times 6,4\% = 28,5869$

GP5HA 01= H 02= 03= 04= 05= Ricorrenza n. 1
 GP5HC 01Z= 2023/01 03E= 0,0000
 GP5HD 01E= 0,0000 02E= 0,0000 03E= 433,3400
 GP5E DETRLAV= 104,8600 DETRFAM= 0,0000 ULTDETR=0,0000
 IRPLRD = 104,8600
 GP5KC 03E= 0,0000 04E= 136,0400 04T= 0,0000
 05E= 475,2600 06E= 0,0000 10E= 446,6700
 GP5KE 01E= 0,0000 02E= 0,0000 04E= 0,0000
 05E= 0,0000 06= 3 07E= 0,0000 08E= 0,0000
 GP5HG (01) 01= 975 02E= 28,5869 Incremento L.197/2022
(02) 01= 976 02E= 110,1600 Cumulo per Incr. Minimo

Roma, 30.06.2023

CEDOLINI PENSIONI DI LUGLIO: CHIARIMENTI

I pensionati che nel mese di luglio 2023 percepiranno la cosiddetta quattordicesima mensilità e l'incremento della pensione uguale o inferiore al trattamento minimo possono consultare il loro cedolino in cui sono identificate in modo separato le due voci.

Si precisa che nei cedolini le due somme sono ora identificate rispettivamente come QUATTORDICESIMA - LEGGE 3 AGOSTO 2007, N.127) – CREDITO ANNO 2023, e INCREMENTO LEGGE 197/2022. A ognuna delle voci corrisponde una nota illustrativa riportata in coda al cedolino stesso.

La dicitura “aumento pensioni basse 2023”, erroneamente riportata per una ridotta platea di pensionati, è stata cambiata al fine di semplificare la lettura dei diversi importi specifici.

Tali specifiche erano state già comunicate agli aventi diritto sia con SMS su cellulare, sia con notifica sulla sezione MyInps del sito www.inps.it, sia via mail.

Si ricorda, inoltre, che l'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 2023 fino a dicembre 2024. La somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, invece, è erogata con la mensilità di luglio 2023 ed è effettuata d'ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell'Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione. A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2023 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2023 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2023, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali

normativamente previsti, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2023.

Si rammenta che tutte le modalità di erogazione della c.d. 14 esima mensilità per il corrente anno e dell'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo sono state illustrate, rispettivamente, con il [messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023](#) e con il [messaggio n.2239 del 22 giugno 2023](#).

Si ricorda, infine, che accedendo al sito INPS.it con SPID, CIE o CNS e aggiornando i propri contatti telematici si può dare il proprio consenso alla ricezione di notifiche personalizzate relative alla propria posizione, come nel caso dell'importo della quattordicesima di pensione.